

STATUTO Associazione SABINA RADICALE

Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede

- 1.1. L'associazione di promozione sociale denominata "Sabina Radicale" è costituita, ai sensi della legge 383/2000, con sede in Rieti.
- 1.2. L'associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2
- 1.3. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità dell'Associazione

- 2.1. L'Associazione "Sabina Radicale" promuove e coordina iniziative politiche, scientifiche, giudiziarie e d'informazione volte ad affermare e a diffondere democrazia politica ed idee e programmi politici laici, liberali e libertari.
- 2.2. L'Associazione aderisce al soggetto politico nazionale "Radicali italiani".
- 2.3. L'Associazione opera nel territorio della Provincia di Rieti; essa può raccogliere adesioni anche da zone limitrofe e, in concerto con le altre Associazioni aderenti a "Radicali Italiani", proporre iniziative.
- 2.4. Attraverso l'Associazione gli iscritti danno attuazione alla mozione annuale approvata dal Congresso degli iscritti.

Art. 3 - Gli iscritti

- 3.1. Le uniche condizioni di iscrizione sono l'accettazione del presente Statuto e il versamento della quota annuale d'iscrizione all'Associazione.
- 3.2. L'iscrizione è possibile in ogni periodo dell'anno e la quota si riferisce all'anno solare in cui viene effettuato il versamento.
- 3.3. L'iscrizione a Radicali Italiani non costituisce condizione per la iscrizione all'Associazione.
- 3.4. Si decade dalla associazione per: recesso, morte del socio, mancato pagamento della quota sociale annua nei termini fissati dal Congresso (nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata), mancata osservanza di altre parti dello Statuto.
- 3.5. Gli elenchi degli iscritti dell'associazione sono pubblici.

Art. 4 - Gli organi

- 4.1. Sono organi dell'Associazione il Congresso degli iscritti, il Segretario e il Tesoriere.
- 4.2. Il Segretario può nominare una Segreteria composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque iscritti all'Associazione, perché lo coadiuvino nell'attività politica ed organizzativa; della Segreteria fa parte anche il Tesoriere.
- 4.3. Il mandato degli organi elettivi si conclude alla data del successivo Congresso degli iscritti, con l'eccezione del Art.5, comma 5.

Art. 5 – Il Congresso degli iscritti

- 5.1. Il Congresso annuale degli iscritti è l'organo deliberativo dell'Associazione, di cui stabilisce gli obiettivi dell'azione politica annuale. È costituito da tutti gli iscritti in regola con le condizioni di cui all'art.3.
- 5.2. Il Congresso si riunisce in sessione ordinaria e in forma pubblica una volta all'anno. Il Congresso è convocato dal Segretario mediante l'invio dell'ordine del giorno agli iscritti almeno 10 giorni prima dell'adunanza. Tale invio avviene secondo la modalità scelta da ciascuno tra quelle previste, che sono: posta elettronica, posta ordinaria, fax, telefono.
- 5.3. Qualora, trascorso un anno dall'ultimo Congresso ordinario, il Segretario non provveda ad una nuova convocazione, il Congresso può essere convocato su iniziativa del Tesoriere o da un quinto degli iscritti, a spese dell'Associazione, secondo le modalità di cui al comma precedente.
- 5.4. Il Congresso degli iscritti si riunisce in sessione straordinaria su iniziativa del Segretario, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo degli iscritti in regola con le quote di adesione, mediante l'invio dell'ordine del giorno agli iscritti almeno 10 giorni prima dell'adunanza. Tale ordine del giorno non può essere modificato.
- 5.5. Il Congresso straordinario degli iscritti può far decadere il Segretario o il Tesoriere, con mozione di sfiducia motivata, recante l'indicazione del nome del candidato a sostituirlo.

La mozione di sfiducia può essere proposta da almeno un terzo degli iscritti. Se approvata, la mozione comporta l'immediata sostituzione del Segretario o del Tesoriere con il candidato indicato nella mozione stessa. Nel caso sia stata nominata, la Segreteria decade al decadere del Segretario.

- 5.6. Il regolamento è proposto all'inizio dei lavori dal Segretario stesso. Tale regolamento può essere emendato, prima dell'approvazione definitiva, dalla maggioranza degli intervenuti al Congresso, dietro proposta di uno degli iscritti.
- 5.7. Le deliberazioni del Congresso degli iscritti sono valide se adottate a maggioranza dei voti validamente espressi.
- 5.8. Il Congresso annuale approva la mozione annuale; elegge Segretario e Tesoriere; approva, su proposta del Tesoriere la quota annuale di adesione per i singoli.
- 5.9. L'eventuale rappresentante al Comitato Nazionale di Radicali Italiani, deve essere eletto nel Congresso ordinario o, se questo si tenesse più di un mese prima del Congresso di Radicali Italiani, nel corso di una Assemblea degli iscritti.

Art. 6 - Il Segretario

- 6.1. Il Segretario è eletto dal Congresso degli iscritti. Ha la rappresentanza legale e politica dell'Associazione.
- 6.2. Il Segretario convoca una riunione (Assemblea) della Associazione almeno 4 volte in un anno; presenta alla stessa una relazione sull'attività svolta.
- 6.3. Il Segretario dà esecuzione alle decisioni del Congresso, promuovendo e coordinando l'attività degli iscritti; presenta al Congresso una relazione sull'attività svolta.
- 6.4. Il Segretario può nominare una Segreteria.
- 6.5. Il Segretario può incaricare una o più persone del coordinamento di specifiche iniziative.

Art. 7 - Il Tesoriere

- 7.1. Il Tesoriere è responsabile del bilancio e propone le iniziative per il finanziamento dell'Associazione; fissa d'intesa con il Segretario l'ammontare della quota annuale d'iscrizione.
- 7.2. Il fondo comune dell'Associazione, costituito dalle quote di adesione, da proventi di iniziative di autofinanziamento e da ogni altro contributo, è amministrato dal Tesoriere.
- 7.3. Il Tesoriere è responsabile della raccolta e della custodia delle quote di adesione e degli altri contributi, nonché dell'esecuzione delle spese; predispone e redige il bilancio dell'Associazione nonché la relazione di bilancio.
- 7.4. Le spese per iniziative non previste dalla mozione annuale, ed eccedenti l'ordinaria amministrazione, sono sempre deliberate dal Tesoriere d'intesa con il Segretario.

Art. 8 - La Segreteria

- 8.1. La Segreteria è organo eventuale ed ausiliario del Segretario.
- 8.2. È composta dai membri nominati dal Segretario, dal Segretario stesso e dal Tesoriere; è presieduta dal Segretario ed opera su sua delega.
- 8.3. La Segreteria decade al decadere del Segretario. La composizione della giunta può essere variata dal Segretario in ogni momento con nuove nomine e revoche, eccetto che per il Tesoriere.
- 8.4. Non essendo organo deliberativo non sono previste votazioni nelle riunioni di giunta.
- 8.5. La Segreteria è responsabile del sito internet dell'Associazione, della mailing list e della circolazione delle informazioni e dei comunicati rivolti all'esterno dell'Associazione.

Art. 9 - Modalità di elezione del Segretario e del Tesoriere

- 9.1. Per l'elezione del Segretario ogni iscritto dispone di un voto. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti validamente espressi. In caso di parità prevarrà l'anzianità d'iscrizione all'Associazione e in condizione di pari anzianità si procederà al sorteggio.
- 9.2. L'elezione del Tesoriere avviene con le modalità previste per la scelta del Segretario.
- 9.3. In accordo allo Statuto di Radicali Italiani, l'iscrizione costituisce condizione per l'esercizio dell'incarico di Segretario e Tesoriere; in caso di elezione a queste cariche di un non iscritto, egli dovrà provvedere entro una settimana.
- 9.4. In caso di dimissioni del Segretario e/o del Tesoriere, il Segretario è tenuto a convocare il Congresso straordinario entro 20 giorni dalla data di dimissioni, che deve essere

comunicata per iscritto ai soci. Il dimissionario rimane in carica fino all'elezione del nuovo Segretario e/o del nuovo Tesoriere.

Art. 10 – Risorse economiche

- 10.1. I finanziamenti dell'Associazione provengono: dalle quote individuali degli iscritti, da altri contributi individuali ed erogazioni liberali, anche di persone non iscritte che vogliono partecipare al finanziamento di specifiche campagne proposte dall'Associazione, dai proventi di particolari attività ed iniziative preventivamente e pubblicamente proposte dall'Associazione.
- 10.2. Ogni altra forma di finanziamento deve rimanere in coerenza con la legge che disciplina le associazioni di promozione sociale, e deve essere sottoposta per approvazione al Congresso.
- 10.3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 10.4. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che dovrà essere convocata entro il mese di aprile.
- 10.5. Il bilancio consuntivo deve essere disponibile ai soci in forma elettronica o cartacea durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato.
- 10.6. Il bilancio è composto di un rendiconto economico e di un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Art. 11 - Procedura di modifica dello Statuto

- 11.1. Il presente Statuto può essere modificato, su proposta del Segretario o di un terzo degli iscritti da più di sei mesi, soltanto dal Congresso della Associazione, con votazioni a maggioranza dei presenti, quando sono presenti almeno un terzo degli iscritti; oppure semplicemente a maggioranza dei presenti a partire dalla terza convocazione a distanza di almeno 10 giorni dalla precedente.
- 11.2. Il Congresso straordinario di modifica statutaria può essere convocata secondo le procedure di cui all'art. 5, comma 4, del presente Statuto.
- 11.3. I contrasti nella interpretazione del presente Statuto sono risolti dal Tesoriere.

Art. 12 – Scioglimento

- 12.1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dal Congresso ordinario o straordinario, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 12.2. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 – Rinvio

- 13.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.